

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/518 DELLA COMMISSIONE**del 13 gennaio 2022****che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, per i motori montati sui veicoli agricoli e forestali vigono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Vista l'interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19, con il regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è stato modificato il regolamento (UE) 2016/1628 per prorogare i termini del 2021 per le macchine mobili non stradali dotate di motori di transizione nell'intervallo di potenza compreso tra 56 kW e 130 kW. Il termine del 30 giugno 2021 per la produzione delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di 6 mesi, mentre il termine del 31 dicembre 2021 per l'immissione sul mercato delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di nove mesi.
- (3) L'interruzione continuata della catena di approvvigionamento e della produzione causata dalla pandemia di COVID-19 provoca ancora ritardi nella produzione e nell'immissione sul mercato dei veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di potenza compresa tra 56 kW e 130 kW. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione ⁽⁴⁾ relative a tali categorie di motori.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985.
- (5) Dato che la proroga delle disposizioni transitorie non determinerà ripercussioni ambientali, visto che i motori di transizione in questione sono già stati prodotti, le proroghe dei periodi in questione dovrebbero essere di nove mesi e sei mesi per rispecchiare le proroghe di cui al regolamento (UE) 2016/1628.
- (6) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori terminerà il 31 dicembre 2021 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta*

⁽¹⁾ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).

ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2021. Tale disposizione è resa necessaria dal fatto che l'interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19 non era prevedibile, come pure dall'esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato dei motori di fase V è il 1° gennaio 2020, fatta eccezione per i motori di cui al terzo comma, gli Stati membri autorizzano una proroga di nove mesi del periodo di 24 mesi di cui al primo e secondo comma e una proroga di sei mesi del periodo di 18 mesi di cui al secondo comma.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN